

**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCl introdotto da [redacted] Ancona

[redacted] li

[redacted], con l'avv. Sabrina Pecora e l'ausilio

dell'O.C.C. nominato, Rag. Rosanna Porfiri;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCl, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente) pari a circa euro 1.400,00 a fronte di una complessiva esposizione debitoria pari ad € 1.088.560,53 per la maggior parte derivante da obbligazioni di garanzia nei confronti della Soc. MI.SE. S.r.l. di proprietà dei genitori del ricorrente;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*" (art 2 c. 1 lett. e), atteso che il ricorrente è percettore di reddito da lavoro dipendente in qualità di impiegato della ditta [redacted], non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCl;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCl, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "*il consumatore non puo'*

accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

ritenuto, nella specie, come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la consistente esposizione debitoria del ricorrente consegue al rilascio di garanzie in favore della Soc. [] S.r.l. di proprietà dei genitori del ricorrente (dichiarata fallita con sentenza n. 33/2018 resa dall'intestato Tribunale in data 15/05/2018), di cui il medesimo ricorrente non era socio né rivestiva in essa alcun ruolo di amministrazione;

non vi è motivo per discostarsi, sul punto, dalle valutazioni compiutamente operate dall'OCC nella propria relazione dalla quale emerge come l'attuale situazione di sovraindebitamento sia ascrivibile non già a condotte dell'odierno ricorrente – al quale non è in alcun modo imputabile la situazione di dissesto della società garantita – quanto alla condotta degli istituti di credito finanziatori della società ed all'inosservanza degli obblighi e dei principi su di essi gravanti ex art. 124 bis T.U.B.

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 1.088.560,53, prevede di rendere disponibile ai creditori l'importo mensile di € 450,00 per otto anni, per un ammontare complessivo pari a € 43.200,00, oltre al ricavato dalla vendita – da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 71 CCII – del cespite di proprietà del ricorrente ubicato in [] sito al Fg. 4, part. 1003 destinato a magazzino, il cui presumibile valore di realizzo, date le condizioni di vetustà del medesimo, è pari ad € 55.125,00 circa. Il valore dell'attivo è dunque pari ad € 98.325,00 (€ 55.125+ 43.200) che in base al piano proposto verrà ripartito come segue:

è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 13.845,27

2. pagamento del creditore ipotecario AMCO S.p.a. su immobile di Falconara Marittima alla Via Nazario Sauro adibito ad abitazione del ricorrente nella misura del 34,85% (€ 28.554,60);

3. pagamento del creditore ipotecario BCC NPLS su immobile di Falconara Marittima alla Via Marconi adibito a magazzino (di cui è prevista la cessione ex art. 71 CCII) nella misura del 5,70% (€ 47.099,16);

4. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 6,93%;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata, nonché di quanto dal medesimo rilevato con riguardo alla soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; la proposta risulta, in particolare, maggiormente vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo all'immobile di

ad abitazione (sul quale grava ipoteca in favore del creditore AMCO cui è destinato il pagamento della somma di € 28.554,60, importo superiore al presumibile valore di realizzo in sede liquidatoria attestato dall'OCC in € 26.423,00 circa). Quanto all'immobile di Falconara, via Marconi, adibito a magazzino (sul quale grava ipoteca in favore del creditore BCC Npls e per essa Dovalue S.p.a.) la proposta prevede l'assegnazione al creditore ipotecario dell'intera somma ricavata dalla vendita competitiva da espletarsi la cui previsione esonera dalla verifica di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti nella sospensione delle trattenute stipendiali eseguite in forza di pignoramento della quota di un quinto dello stipendio in favore del creditore comune di Falconara Marittima, nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché di limitare l'erosione delle disponibilità economiche su cui la ricorrente può contare per soddisfare le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione delle trattenute stipendiali eseguite in forza di pignoramento della quota di un quinto dello stipendio in favore del creditore comune di Falconara Marittima ;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 28/12/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani